

Nota Bankitalia. L'agevolazione per le imprese oltre la scadenza del Temporary framework

Credito. E senza centrale rischi

Le garanzie del fondo pmi non segnalate fino al 31/12

DI BRUNO PAGAMICI

Le garanzie deliberate dal Fondo Pmi anche dopo il 1° luglio e fino al 31 dicembre 2022 non dovranno essere segnalate nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia tra le garanzie ricevute. È quanto ha precisato l'istituto di Via Nazionale con un comunicato del 30 giugno scorso, precisando che tale modalità operativa è in continuità con il regime di sostegno alle imprese previsto dal *Temporary framework*. In particolare, **Bankitalia** fa seguito ad alcune richieste di chiarimento circa la necessità di segnalare le predette garanzie, tenuto conto della scadenza del *Temporary framework* del 30 giugno 2022 e l'entrata in vigore del regime intermedio dettato dall'art. 1, comma 55 della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022). La norma inserita nella Manovra 2022 mantiene alcune disposizioni nell'ambito delle misure dettate dal decreto d.l. 23/2020 a sostegno della liquidità delle imprese nella fase dell'emergenza sanitaria (di qui il regime intermedio), tra cui l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo centrale di garanzia per pmi pari a 5 milioni di euro dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 e la garanzia nella misura massima del 60% dell'importo delle operazioni finanziarie concesse. Dando continuità al regime in vigore fino al 30 giugno 2022, Bankitalia ha dunque chiarito che in pendenza del suddetto regime intermedio previsto dalla legge di bilancio 2022, le garanzie concesse dal Fondo di garanzia pmi non devono essere segnalate in Centrale dei rischi tra le misure agevolative scadute il 30 giugno 2022 si segnala-

no in particolare le seguenti:

- gratuità per tutte le garanzie rilasciate su finanziamenti a sostegno di esigenze di liquidità derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia;
 - non applicabilità della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite;
 - innalzamento delle percentuali di copertura ai livelli massimi sia per la garanzia diretta che per la riassicurazione/controlgaranzia;
 - ammissibilità delle operazioni di rinegoziazione e/o consolidamento su stessa banca/gruppo bancario di operazioni non già garantite dal Fondo;
 - concessione delle garanzie ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal *Temporary framework*;
 - cumulabilità della garanzia del Fondo con la garanzia di un confidi fino alla copertura pari al 100% del finanziamento;
 - ammissibilità delle operazioni di importo fino a 30mila euro (lettera m)
 - concessione della garanzia senza applicazione del modello di valutazione del Fondo.
- Per contro, relativamente a tutte le operazioni presentate/completate dal 24 giugno 2022 e deliberate dal 1° luglio fino al 31/12/2022, si applicheranno le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2022:
- importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria pari a 5 mln;
 - definizione della fascia di valutazione dell'impresa beneficiaria attraverso l'applicazione modello di valutazione del Fondo con dati economico-finanziari e andamentali;
 - ammissibilità delle imprese rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione.

© Riproduzione riservata

